

Area Infrastrutture

Settore programmazione  
ed edilizia scolastica

Centralino 02 7740 1  
www.cittametropolitana.mi.it



Città  
metropolitana  
di Milano

Fascicolo 6.6/2023/21

**DISCIPLINARE DI INCARICO  
PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DI  
FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA  
CON VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO  
DEGLI EDIFICI ATTRAVERSO MODELLO AGLI ELEMENTI FINITI PER  
GLI ISTITUTI ETTORE CONTI E VITTORIO VENETO**

**CUP : I48B20000420001**

**CIG : 990086329E**



SOMMARIO

**Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO**

**Art. 2 - PRESTAZIONI RICHIESTE**

**Art. 3 - SVOLGIMENTO DELL'INCARICO**

**Art. 4 - IMPEGNI ED ONERI DEL PROFESSIONISTA**

**Art. 5 - PROTOCOLLO DI INTESA E PATTO DI INTEGRITÀ**

**Art. 6 - IMPEGNI ED ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE**

**ART. 7- ONORARIO**

**Art. 8 - TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, PAGAMENTI E PENALI**

**ART. 9 - RESPONSABILITA' CIVILE**

**Art. 10 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

**Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**Art. 12 - FORO COMPETENTE**

**Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI E RISERVATEZZA**

**Art. 14 - ESECUTIVITA' DEL DISCIPLINARE**

**Art. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

**Art. 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

**PREMESSO**

Che il seguente appalto è finanziato con Fondi per la progettazione degli Enti Locali – articolo 1, comma 1079, legge n.205 del 27 dicembre 2017 -Decreto del Ministero 10 agosto 2021, n. 322. Il fondo di finanziamento è finalizzato all'adeguamento alla vigente normativa sismica e in via subordinata alla messa in sicurezza edile.

Visto il Decreto Direttoriale di Ammissione al Finanziamento n. 21637 del 09 novembre 2022 e successiva rettifica n. 23542 del 24 novembre 2022;

Visto il documento M\_IN\_URBANEDIL.REGISTRO UFFICIALE.U.0000238.04-01-2023 con il quale si informava codesto Ente dell'ammissione al Fondo di Finanziamento;

Il giorno 16 del mese di gennaio, dell'anno 2024, in Milano,

tra

la **Città Metropolitana di Milano**, via Vivaio 1 Milano, P.IVA 08911820960 rappresentata dall'ing. Carlo Adolfo Campari in qualità di Direttore ad Interim del Settore Programmazione ed Edilizia Scolastica

e

il professionista Tecnoindagini srl con sede in via Monte Sabotino 14 a Cusano Milanino (MI) rappresentata legalmente dal Sig. Luca Proietto PRTLUCU67S13F205F

**si conviene e stipula quanto segue:**

**Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO**

Città metropolitana di Milano, di seguito definita "Amministrazione", affida al professionista, di seguito definito "Professionista", l'esecuzione e la preparazione del Progetto di fattibilità tecnico economica con valutazione e classificazione del rischio sismico degli edifici attraverso modello agli elementi finiti presso gli edifici scolastici Vittorio Veneto ed Ettore Conti in Via De Vincenti a Milano.

**Art. 2 - PRESTAZIONI RICHIESTE**

Nello specifico la prestazione professionale richiesta è riassunta nelle seguenti attività elencate per semplicità d'informazione:

- PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA e VALUTAZIONE e CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO CON IL METODO AGLI ELEMENTI FINITI.
- PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER LO SFONDELLAMENTO DEI SOLAI.

Il progetto si inserisce nell'ambito del fondo per la progettazione degli Enti locali -articolo 1, comma 1079, legge n.205 del 27 dicembre 2017 -Decreto del Ministro 10 agosto 2021, n. 322. Il fondo prevede risorse per la progettazione relative alla messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica oggetto dell'incarico da affidare è finalizzato all'adeguamento sismico ed alla messa in sicurezza strutturale dei controsoffitti degli Istituti Ettore Conti (775 studenti) e Vittorio Veneto (1178 studenti) in Via A. De Vincenti a Milano.

Si riportano di seguito alcuni degli interventi da valutare nel progetto:

- Verifica e proposte d'intervento sui fabbricati per il miglioramento e adeguamento strutturale;
- Verifica e proposta d'intervento per la messa in sicurezza interna dei soffitti per antisfondellamento.

I contenuti del progetto devono inoltre conformarsi alle indicazioni contenute nel Decreto MITE del 23/06/2022 "Criteri minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione e manutenzione di edifici pubblici" (CAM);

#### 2.1 Studio di fattibilità tecnica ed economica

All'inizio dell'attività di progettazione, il Professionista organizzerà un workshop per discutere in dettaglio le tematiche indicate, oggetto del seguente incarico. A seguito dell'analisi dello stato di fatto dei luoghi e dalla documentazione fornita dal cliente, verificherà le modalità della fattibilità progettuale e la procedura amministrativa da eseguire in relazione ai lavori oggetto del presente incarico.

Attività in capo al Professionista:

- analisi la documentazione ricevuta;
- definizione della lista degli interventi da eseguirsi;
- cronoprogramma integrato per le fasi di progettazione;

Al termine di questa fase il professionista fornirà - a seconda delle diverse discipline - un documento contenente:

- La premessa delle indagini e delle verifiche effettuate;
- progetto di fattibilità con metodo agli elementi finiti, comprensivo degli elaborati grafici;
- dettagli e risultati delle analisi con gli infrarossi;
- relazione generale;

### **Art. 3 - SVOLGIMENTO DELL'INCARICO**

I progettisti sono obbligati all'osservanza delle norme per la compilazione dei progetti, per i livelli di progettazione previsti, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale e sui lavori pubblici e nello specifico dall'art. 23 del d.lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

3.1 Il professionista eseguirà le prestazioni concordate per la redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica considerando che la consegna degli elaborati dovrà avvenire entro il 90 giorni dall'aggiudicazione e comunque entro il 31 dicembre 2023.

3.2 La documentazione finale dovrà essere consegnata in forma digitale (firmata digitalmente) ed inviata alla Stazione Appaltante tramite pec.

Il Professionista è responsabile per qualsiasi danno che dovesse derivare dall'esecuzione del servizio. Sono perciò richieste adeguate coperture assicurative.

### **Art. 4 - IMPEGNI ED ONERI DEL PROFESSIONISTA**

L'incarico non prevede il ricorso al subappalto, fatte salve le eccezioni disposte dal comma 8 dell'art. 31 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i., come modificato dall'art. 10, c. 1 della Legge n. 238/2021. Qualora, per il corretto svolgimento del servizio, il Professionista voglia avvalersi del supporto di tecnici ed esperti terzi, dovrà darne preventiva comunicazione all'Amministrazione, la quale sarà comunque esente da ogni responsabilità ed onere economico collegato a questa opzione. Resta ferma la responsabilità del Professionista anche ai fini di tali attività affidate a terzi.

Il Professionista eseguirà autonomamente tutti i confronti necessari con gli enti preposti al controllo (Sportello Unico comunale, Ente fornitore dell'energia, Ente proprietario della rete, ecc.) tenendo costantemente informato il RUP degli esiti di tali colloqui.

Anche in seguito dell'esito positivo della verifica di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, il Professionista garantisce, la propria disponibilità a fornire qualsivoglia precisazione in merito al proprio progetto.

Qualora, durante l'esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori, ricorra la necessità di produrre elaborati progettuali aggiuntivi, il Professionista si rende disponibile alla produzione delle dovute integrazioni. Tale prestazione sarà adeguatamente valorizzata solo nel caso la necessità di integrazione sia dovuta ad imprevisti o a mutate esigenze dell'Amministrazione. Negli altri casi il Professionista dovrà provvedere all'integrazione senza pretendere alcun compenso, ferma restando la possibilità, da parte dell'Amministrazione, di rivalersi per eventuali danni causati da errore progettuale.

Il Professionista si impegna a rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al citato D.M. 23/06/2022 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE), in base a quanto previsto dall'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

#### **Art. 5 - PROTOCOLLO DI INTESA E PATTO DI INTEGRITÀ**

Il professionista si impegna all'osservanza di quanto previsto nel PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REGOLARITÀ E LA SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI E DELLE INFRASTRUTTURE" sottoscritto dalla Città Metropolitana di Milano in data 12 luglio 2022, nonché alla rigorosa osservanza delle clausole contenute nel documento "PATTO DI INTEGRITÀ". La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in entrambi i documenti costituirà inadempimento contrattuale.

#### **ART.6 - IMPEGNI ED ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE**

L'Amministrazione dovrà fornire al Professionista, alla data di sottoscrizione del verbale di avvio esecuzione del contratto, tutta la documentazione relativa al progetto di fattibilità nonché lo schema di contratto di cui all'art. 43 comma 1 del DPR 207/2010.

Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri dovuti allo Sportello Unico comunale.

#### **Art. 7 - ONORARIO**

4.1 Il compenso stimato posto a base dell'affidamento per le attività di cui all'art. 1 ammonta a € 88.933,00 (IVA 22% esclusa).

Al valore sarà applicato lo sconto del 0 % offerto dal professionista , al valore stimato posto a base dell'affidamento.

4.2 I compensi sopra riportati sono da intendersi comprensivi di qualsiasi spesa necessaria, oneri per la sicurezza, materiali ecc.

4.3 Il valore di cui sopra è soggetto a revisione in funzione delle prestazioni realmente svolte in aggiunta o in diminuzione.

#### **Art. 8 - TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, PAGAMENTI E PENALI**

5.1 Il pagamento avverrà in unica soluzione dopo la consegna degli elaborati. I compensi saranno liquidati, previo accertamento della regolarità contributiva e della completa ottemperanza ai patti contrattuali, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura elettronica presso il protocollo di Città metropolitana di Milano, non saranno accettate fatture cartacee. La fattura dovrà riportare gli estremi del provvedimento di affidamento del servizio e il numero del codice CIG.

Sarà possibile ricorrere all'anticipazione del prezzo, ove consentito dalle leggi vigenti alla data di stipula del contratto e previa presentazione di idonea garanzia ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Dlgs 50/2016.

5.2 Le parti concordano inoltre che:

- il saggio degli interessi per il ritardato pagamento è determinato in misura pari all'interesse legale (art 1284 cc) vigente pro tempore, senza alcuna maggiorazione;
- il termine di pagamento potrà essere sospeso qualora, entro il 20° giorno dal ricevimento della fattura, Città metropolitana di Milano abbia provveduto a formalizzare all'aggiudicatario, in maniera motivata, puntuali contestazioni riferite al servizio eseguito ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile.

5.3 Ai sensi dell'art. 47, c. 6 e dell'art. 50, c. 4, DL 77/2021, viene prevista l'applicazione di una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto del contratto, per ritardati adempimenti contrattuali (quali il ritardo ingiustificato sulla consegna degli elaborati di cui ai punti precedenti e per mancati adempimenti inerenti lo svolgimento dell'incarico di Direttore operativo) e per l'inadempimento degli obblighi di cui ai *commi 3 e 3-bis (riferiti ad operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti)* e comma 4 dell'art.47.

Nello specifico, in caso di mancato rispetto dei dettati normativi del presente incarico affidato, ovvero per ritardati adempimenti contrattuali, verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fatta salva, comunque, la facoltà di revoca dell'incarico a danno e spese dell'affidatario in caso di ritardo superiore a 10 giorni, previa semplice denuncia di inadempienza. La penale non esime il professionista dalla responsabilità per eventuali maggiori danni subiti dall'amministrazione purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

#### **Art. 9 - RESPONSABILITA' CIVILE**

Il Professionista è responsabile per qualsiasi danno che dovesse derivare dall'esecuzione del servizio. Sono perciò richieste adeguate coperture assicurative.

Nello specifico, all'atto della sottoscrizione del presente Disciplinare d'Incarico avente validità contrattuale, l'aggiudicatario dovrà presentare la "garanzia definitiva" da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Dovrà contestualmente presentare anche copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000, della "polizza di responsabilità civile professionale" prevista dall'art. 24, comma 4 del D.Lgs 50/2016, estesa alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti, e nel caso di associazioni di professionisti, espressamente alla copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti, e che, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del *progetto di fattibilità tecnico economica*, che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La mancata presentazione della polizza da parte del Professionista esonera l'Amministrazione dal pagamento dei relativi compensi professionali.

#### **Art. 10 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

7.1 Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente incarico, che non sia stato possibile comporre in via amichevole nel termine di 30 gg. da quello in cui viene notificato ad una delle parti contraenti un atto o provvedimento formale di contestazione o rilievo, saranno deferite direttamente all'Autorità Giudiziaria competente per territorio. A tal fine si elegge foro competente quello di Milano.

7.2 E' escluso il ricorso all'arbitrato.

#### **Art. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso di motivata revoca dell'incarico, al Professionista spetterà, senza altro compenso, il pagamento degli onorari di cui all'art. 5 liquidati in misura proporzionale all'importo dei lavori già eseguiti.

#### **Art. 12 - FORO COMPETENTE**

Le parti escludono il ricorso al giudizio arbitrale. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione del presente disciplinare o del contratto sarà sottoposta alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

#### **Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI E RISERVATEZZA**

##### 11.1 Trattamento dei dati:

Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR, si informa che i dati forniti dal Professionista o richiesti dall'Amministrazione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse al servizio.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Città Metropolitana di Milano.

##### 11.2 Riservatezza

Il Professionista è tenuto all'osservanza del segreto su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

Documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi o divulgati senza autorizzazione.

Resta espressamente inteso che il lavoro oggetto dell'incarico sarà sempre considerato di proprietà esclusiva dell'Amministrazione, che potrà liberamente utilizzarlo ed eventualmente cederlo a terzi.

#### **Art. 14 - ESECUTIVITA' DEL DISCIPLINARE**

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., il presente disciplinare ha valore di contratto e non è soggetto al termine dilatorio.

La sua sottoscrizione, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Dlgs 50/2016, avviene mediante scrittura privata e in modalità elettronica secondo le norme vigenti.

#### **Art. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Città metropolitana di Milano, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del comma 1 dell'art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'Affidatario avrà diritto al compenso previsto dalla legge. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto, fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa, nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella redazione ed ideazione del progetto, grave negligenza o frode;
- Sospensione o interruzione delle attività contrattuali per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore o da inadempimento o da fatto e colpa della Stazione Appaltante;
- Applicazione di penali per un importo superiore al 20% dell'importo contrattuale;
- Mancato rispetto degli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico professionale oggetto d'affidamento;
- perdita di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del Codice che comporta la risoluzione di diritto del Contratto;
- applicazione a carico dell'Affidatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

**Art. 16 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Professionista, in applicazione della legge n.136/2010, pena la nullità del contratto, dovrà indicare il conto corrente dedicato, completo di tutti i soggetti autorizzati (nome, cognome, codice fiscale) ad eseguire operazioni sul conto corrente indicato.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, li 16/01/2024

**il Professionista**

**per la Città Metropolitana di Milano**

**il Direttore ad Interim del Settore Programmazione  
ed Edilizia Scolastica**

Luca Proietto

Ing. Carlo Adolfo Campari

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e norme collegate*